Civile Ord. Sez. 6 Num. 11969 Anno 2015

Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 09/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso 22884-2013 proposto da:

MAGGIO ANGELA MGGNGL83L44E791R, **MAGGIO** MGGLNZ86M02E791R, **CERVONE** LORENZO TERESA CRVTRS58R69B371S, **MAGGIO MARIA** ROSARIA MGGMRS81H55E791G, anche in qualità di eredi di Antonio Maggio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE N 8, presso lo studio dell'avvocato SARA PARISI, rappresentati e difesi dall'avvocato SEVERINO NAPPI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CHIARA ANTONIO, CHIARA CARMINE, DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA;

- intimati -



avverso la sentenza n. 270/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 5/03/2013, depositata il 10/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

- 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
- 2. La Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame svolto da Cervone Teresa ed altri litisconsorti, perché proposto a giudice territorialmente incompetente.
- 3. La Corte territoriale richiamava, a fondamento della decisione, le sentenze della Corte di legittimità, n. 23594/2010 (resa a Sezioni Unite) e n.26735/2011.
- 4. Avverso tale sentenza ricorrono Cervone Teresa ed altri litisconsorti in epigrafe indicati e deducono, con un unico motivo, falsa applicazione degli artt. 50,341,423 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato che, per effetto della tempestiva proposizione del gravame innanzi al Giudice di grado d'appello, il rapporto processuale si era correttamente costituito e sussistevano, pertanto, i presupposti per declinare la competenza in favore della competenza della Corte d'appello genovese.
- 5. Gli intimati non hanno resistito.
- 6. Incontestato fra le parti, come si legge nella sentenza impugnata, che l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa, in funzione di giudice del lavoro, dovesse essere proposto dinanzi alla Corte d'appello di Genova, si dibatte, in questa sede di legittimità, dell'idoneità della

proposizione dell'impugnazione innanzi alla Corte d'appello territorialmente incompetente ad impedire l'inammissibilità del gravame, per decadenza, mediante la rimessione della causa al giudice d'appello competente.

- 7. L'art. 38 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 4 l. 26 novembre 1990 n. 353 e, successivamente, dall'art. 45 legge 18 giugno 2009 n. 69, disciplina esclusivamente la questione di competenza rispetto al giudice di primo grado e si applica al giudizio che si svolga avanti alla Corte d'appello solo quando essa sia giudice di primo grado; non preclude al giudice d'appello di rilevare anche d'ufficio, in qualsiasi fase del giudizio, la propria incompetenza (v. Cass., SU, 23594/2010 e, in termini generali, in precedenza, Cass. 2709/2005).
- 8. Sulla specifica questione prospettata con il ricorso all'esame proposizione del gravame a giudice di secondo grado territorialmente incompetente - questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 12155 del 2004 ed altre conformi) ha affermato il principio secondo cui, in caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; ed ha escluso, per converso, il medesimo effetto conservativo, qualora l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado,

neanche potendo spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellato.

- 9. L'effetto conservativo deve ulteriormente affermarsi nella vicenda in esame caratterizzata dal gravame proposto ad organo egualmente giudicante in secondo grado ma territorialmente incompetente dovendo riconoscersi l'erronea decisione in rito della Corte fiorentina, che detto effetto ha escluso, e l'inconferenza dei precedenti di legittimità evocati, concernenti ipotesi affatto diversa del gravame proposto innanzi a giudice non giudicante in secondo grado.
- *10.* Vale richiamare quanto già affermato da Cass. n. 1269 del 2003: "nel caso di atto di appello proposto dinanzi ad una autorità giudiziaria diversa da quella che sarebbe competente secondo la legge, possono essere riconosciuti effetti conservativi al medesimo conseguenza della translatio iudicii al giudice competente, con riassunzione della causa presso quest'ultimo ai sensi dell'art. 50 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il gravame sia stato depositato presso un giudicante di secondo grado, anche se territorialmente incompetente; laddove la medesima translatio non trae fondamento di validità in alcuna norma di legge nell'ipotesi di gravame prodotto dinanzi allo stesso o ad altro giudice di primo grado, ai quali non sono devolute funzioni di appello rispetto alla decisione impugnata, in carenza di uno strumento legislativo che legittima il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado; detto rapporto non può infatti considerarsi più in vita con il decorso dei termini previsti della legge per il gravame, con la conseguenza che, trattandosi di fattispecie in ordine alla quale si è formata la cosa giudicata per difetto di valido appello (in quanto è tale, nel vigente sistema processuale, soltanto quello preposto davanti ad un giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 341 c.p.c.), non opera la disposizione dell'art. 50 c.p.c., che

afferisce soltanto a situazioni definite con sentenze non passate in giudicato in ragione dell'osservanza dei termini previsti da tale norma per la riassunzione della causa, quale istituto processuale che trova applicazione nell'ambito dello stesso grado del processo ed è concettualmente diverso da quello della impugnazione" (così Cass. 1269/2003)

- 11. Pertanto, la rituale introduzione e coltivazione del gravame dinanzi ad un giudice d'appello incompetente costituisce evento idoneo ad impedire la decadenza dall'impugnazione, e la definizione in rito del giudizio innanzi al giudice d'appello incompetente, attraverso lo strumento legislativo della translatio iudicii che legittima il passaggio del rapporto processuale, in ragione della competenza territoriale, da un giudice di secondo grado incompetente ad altro, del medesimo grado, competente.
- 12. A tale principio non si è attenuta la Corte d'appello fiorentina che, investita del gravame, in quanto giudice di secondo grado, ha definito in rito il giudizio, con declaratoria di inammissibilità per intervenuta decadenza, anziché declinare la competenza territoriale e disporre la rimessione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., facendo salvi gli effetti conservativi dell'appello.
- 13. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza cassata in considerazione del vizio riscontrato e la Corte, decidendo sul gravame proposto innanzi alla Corte d'appello di Firenze, giudice di secondo grado incompetente per territorio, dispone, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., la rimessione della causa innanzi alla Corte d'appello di Genova, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa davanti alla Corte d'appello di Genova, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015

Il Presidente